

ARROTONDAMENTO DELL'ANZIANITA' PENSIONISTICA

Fino al 31/12/97 l'arrotondamento veniva fatto ai sensi del comma 2 dell'art. 40 del DPR 1092/73 (vedi allegato 1).

L'anzianità complessiva era arrotondata in anni interi, la frazione di anno si arrotondava per eccesso o per difetto: se pari ad almeno 6 mesi e 1 giorno veniva valutata un anno, se inferiore veniva trascurata.

Dal 1/1/98, in applicazione dell'art. 59 della legge 449 del 27/12/1997 (vedi allegato 2) l'arrotondamento viene effettuato in anni e mesi, per eccesso o per difetto: l'anzianità residua si arrotonda a mese intero se è pari ad almeno 16 giorni, se inferiore si trascura.

L'innovazione è esplicitata chiaramente dalla circolare applicativa INPDAP n. 14 del 16/3/98 (vedi allegato n. 3) e dalla circolare del Tesoro n. 57 del 24/6/98.

Ma una novità importante viene introdotta nel 2010 quando va in vigore il criterio delle quote per determinare i requisiti per la pensione di anzianità.

Il criterio era stato introdotto dalla legge 243/04, nota come riforma Maroni, ma era stato modificato dalla legge 247/07, nota come riforma del governo Prodi.

Nessuna delle suddette leggi ha dato indicazioni sulla procedura per il calcolo della quota.

Gli Enti Previdenziali, con le circolari applicative, la n. 7 del 13/5/08 dell'INPDAP (vedi allegato 4) e la n. 60 del 15/5/2008 dell'INPS (vedi allegato 5), hanno definito il criterio per il calcolo delle quote, ovvero l'anzianità pensionistica necessaria per ottenere la pensione di anzianità: fermi restando i minimi di anni 35 e di anni 60, la quota si ottiene sommando i due parametri in anni, mesi e giorni.

Ed è solo l'INPDAP con la sua circolare ad precisare che si deve eseguire la somma senza arrotondamenti. Interpretazione restrittiva perché nessuna legge è esplicita su questo punto.

L'INPS non accenna ad alcun arrotondamento; questo modo di ragionare non gli è congeniale in quanto misura l'anzianità in settimane, non in anni/mesi/gg; cionostante nella sua circolare, quando si sofferma sulle conversioni delle settimane, considera l'arrotondamnto al terzo decimale.

Il criterio introdotto dall'INPDAP, d'intesa con la Funzione Pubblica, di considerare anche le frazioni di anno appare comunque rispettoso dei diritti del dipendente e capovolge le interpretazioni fino a quel momento meno favorevoli fornite dai giornali e dai sindacati in tutte le tabelle da loro pubblicate: somma degli anni interi maturati come anzianità e come età, ignorando le frazioni di anno.

Ora la circolare del MIUR, senz'altro concordata con l'Ente previdenziale, abolisce qualsiasi arrotondamento per quanto riguarda le pensioni anticipate, pertanto nel 2013 occorrono per le donne 41 anni e 5 mesi e non 41 anni, 4 mesi e 16 giorni (e lo stesso ragionamento si applica agli uomini).

Quale il motivo di questa novità?

La circolare del MIUR afferma questa limitazione, ma non cita la norma che sta applicando, un modo molto scorretto per introdurre una novità.

Il fatto che la circolare esprima la limitazione senza indicare la norma, rende la cosa molto dubbia e sospetta.

E' forte il sospetto che la normativa non sia stata modificata, infatti l'INPS continua ad applicarla quando deve calcolare le pensioni: anni 41, mesi 9 e gg. 20 diventano anni 41 e mesi 10.

Il fatto che questa novità sia stata introdotta da quando sono stati aggiunti i tre mesi per l'aspettativa di vita, ci induce a pensare che sia questa la causa della novità.

Per il MIUR i tre mesi non costituiscono un innalzamento dell'età, ma un'appendice a sé, quindi intoccabile.

Se la causa é questa, ci sono tutti gli estremi per un ricorso.

ALLEGATI

Allegato 1

D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.- Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. (Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 9 maggio 1974, n. 120).

PARTE I - DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

TITOLO II - SERVIZI COMPUTABILI

Capo V - Disposizioni comuni

Art. 40.- Servizio effettivo e servizio utile.

Per gli effetti previsti dal presente testo unico, la somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti di cui al precedente capo III, costituisce il servizio effettivo; con l'aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile.

Se nel totale del servizio effettivo risulta una frazione d'anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura.

Qualora, in aggiunta al servizio effettivo, siano da computare aumenti previsti dal capo III del presente titolo, il servizio utile è arrotondato secondo il disposto del comma precedente, ma in tal caso la parte costituita dal servizio effettivo non si arrotonda.

NdR: Il concetto di anzianità utile e di anzianità effettiva è ormai superato per effetto di norme successive. Attualmente possiamo distinguere :

- a) anzianità pensionabile utile per il diritto
 - b) anzianità pensionabile utile per la misura
-

Allegato 2

LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (GU n.302 del 30-12-1997 - Suppl. Ordinario n. 255)

Stralcio dell'art. 59, comma 1, lettera b

b) per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto. Sono fatte salve le domande presentate ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658. 29 dicembre 1973, n. 1092.

... omissis ...

Allegato 3

GAZZETTA UFFICIALE N. 73 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 28 03
1998

INPDAP - CIRCOLARE 16 marzo 1998, n. 14.

Art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Disposizioni in materia previdenziale.

Punto 6. Arrotondamenti (art. 59 comma 1 lettera b)

In virtù di quanto disposto dall'art. 59, comma 1, lettera b), con effetto dall'1-1-98, per la determinazione dell'anzianità contributiva sia ai fini del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto. Dal tenore letterale della norma in esame si evince che per "frazioni di anno" debbano intendersi esclusivamente i mesi.

Pertanto, per i trattamenti pensionistici decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'art. 3 della legge 274/91. In sostanza, il requisito di 35 anni richiesto per il diritto alla pensione di anzianità si conseguirà al raggiungimento di 34 anni, 11 mesi e 16 giorni; per le pensioni derivanti da cessazioni a seguito di riconoscimento di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, nonché per le pensioni di vecchiaia, il requisito minimo richiesto sarà pari a 14 anni 11 mesi e 16 giorni (qualora il lavoratore sia stato assunto anteriormente al 31-12-92) mentre il diritto alla pensione di inabilità relativa si perfezionerà al raggiungimento dei 19 anni 11 mesi e 16 giorni.

Tali disposizioni vengono estese, con la medesima decorrenza, anche agli iscritti alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari nonché agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato.

In sostanza per tali lavoratori, ai fini della valutazione del servizio utile, viene meno quanto previsto dall'art. 40 commi 2 e 3 del T.U. delle pensioni approvato con DPR 29-12-73, n. 1092 in virtù dei quali veniva computata ad anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi mentre veniva trascurata quella uguale od inferiore a sei mesi.

Pertanto, con effetto dall'1-1-98 le singole amministrazioni, ai fini della misura del trattamento pensionistico, dovranno arrotondare il servizio complessivo utile a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore; di conseguenza, l'aliquota di rendimento da utilizzare sarà determinata dalla somma tra l'aliquota annua relativa agli anni interi da computare ed un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra l'aliquota di rendimento immediatamente superiore e quella inferiore per il numero dei mesi corrispondenti alla frazione di anno.

Si precisa che tale calcolo dovrà essere effettuato per l'individuazione delle aliquote di rendimento per la determinazione delle singole quote di pensione da liquidare con il sistema retributivo.

Occorre, infine, sottolineare che per il diritto al trattamento pensionistico a favore dei superstiti l'anzianità contributiva richiesta di 15 anni ovvero di 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la data del decesso deve essere pienamente raggiunta senza operare alcuna forma di arrotondamento, in quanto e' stata estesa agli iscritti a questo Istituto, in virtu' dell'art. 1 comma 41 della L. 335/95, la disciplina già vigente nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, dove non opera alcun arrotondamento.

Le stesse considerazioni valgono anche per la maturazione del requisito contributivo di 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, nel caso di riconoscimento di una inabilità ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/95.

Allegato 4

Circolare INPDAP n. 7 del 13/5/2008, pag. 4:

Si rende opportuno precisare che sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi minimi per il raggiungimento della quota prevista, in relazione all'anno considerato, devono essere pienamente raggiunti senza operare alcuna forma di arrotondamento; ciò in virtù del tenore letterale della norma che prevede un'età minima per la maturazione del diritto con una contribuzione non inferiore a 35 anni. Verificata la sussistenza di detti requisiti minimi, concorrono alla determinazione della quota prevista per l'anno considerato sia i mesi che le frazioni di essi; la sommatoria di questi dati deve raggiungere la quota prevista per l'anno considerato senza operare alcun arrotondamento.

Allegato 5

Circolare INPS n. 60 del 15/5/2008, punto 3, pag. 8:

Per il raggiungimento della quota, purché si sia comunque in presenza del requisito contributivo minimo di 35 anni e dell'età minima prevista nei diversi periodi dalla citata Tabella B, valgono anche le frazioni di anno e di anzianità contributiva.

Pertanto, un lavoratore dipendente che il 31 luglio 2009 abbia raggiunto l'età di 59 anni e 6 mesi e sia in possesso di un'anzianità contributiva pari a 35 anni e 6 mesi (1846 settimane) ha maturato i requisiti per la pensione di anzianità alla predetta data del 31 luglio 2009.